

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ALLE BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE E ALTRE TIPOLOGIE DI MATERIALE A CARATTERE MONOGRAFICO IN QUALSIASI FORMATO ANCHE DIGITALE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-88, E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI. GIG 7381834220.

Art. 1 Oggetto della fornitura

1. Oggetto della fornitura sono monografie di carattere scientifico e/o didattico dell'ambito nazionale, linguistico, geografico italiano. Nella fornitura rientrano le monografie cartacee e tutte le altre tipologie di materiale a carattere monografico come ad esempio i libri in formato digitale, audiolibri e prodotti multimediali, spartiti, cartine geografiche ecc. La fornitura riguarda essenzialmente le monografie cartacee, mentre i materiali monografici in altro formato ne costituiscono una parte marginale, stimata pari a circa 1 (uno) % dell'ammontare totale. Va però precisato che per i prossimi anni si ritiene probabile l'aumento della richiesta di libri in formato digitale (e-book) La fornitura è destinata a tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario dell'Università di Padova (nel prosieguo anche Ente).

Art. 2 Durata e ammontare della Fornitura

1. La durata della presente fornitura è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, più ulteriori 24 mesi di eventuale rinnovo. E' anche prevista l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo complessivo stimato a base di gara, per la fornitura di 5 (cinque) anni ed eventuale proroga tecnica, è di € **775.000,00 (settecentosettantacinquemila/00)** a cui sommare IVA di legge e senza oneri per la sicurezza.
3. L'importo è così suddiviso: per il triennio iniziale, € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00); per il biennio di eventuale rinnovo, € 300.000,00 (trecentomila/00); per l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, € 25.000,00 (venticinquemila/00);
4. Gli importi sopra indicati sono da intendersi quale sommatoria massima dei corrispettivi pagati per gli ordini correttamente evasi dal fornitore nel corso dell'intera durata del Contratto. I suddetti importi costituiscono il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna ad erogare la fornitura;
5. A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/2008) la stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario, trattandosi di mera fornitura di beni, e pertanto non sono previsti nella base di gara oneri aggiuntivi per la sicurezza.

Art. 3 Modalità di esecuzione della fornitura

1. La fornitura consiste nella consegna alle biblioteche dei materiali monografici richiesti con specifico buono d'ordine.
2. La fornitura e le prestazioni di servizi di cui al presente capitolato **non sono affidate al fornitore in via esclusiva** e pertanto le singole Biblioteche/Unità ordinanti potranno affidare le stesse forniture e i servizi anche a soggetti terzi, diversi dal fornitore, in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell'esecuzione del Contratto.
3. **Si precisa anche che le unità ordinanti dell'Università avranno facoltà di chiedere preventivi e/o di emettere ordini di acquisto rivolgendosi a soggetti terzi:**
 - **qualora il fornitore comunichi l'impossibilità di evadere l'ordine, disponendo la relativa cancellazione dello stesso.** Il fornitore ha l'obbligo di comunicare l'eventuale impossibilità di evadere l'ordine entro il termine di **7 (sette)** giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'ordine da parte dell'Unità ordinante;
 - **qualora il fornitore comunichi di non essere in grado di fornire quanto ordinato secondo i tempi di consegna previsti (30 –trenta- giorni naturali e consecutivi).** Il fornitore ha l'obbligo di inviare tale comunicazione entro il termine di **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'ordine da parte dell'Unità ordinante. L'Unità ordinante ha facoltà di cancellare l'ordine dandone comunicazione scritta al fornitore;
 - **qualora gli ordini non risultino evasi entro i tempi di consegna previsti per la fornitura (30 –trenta- giorni naturali e consecutivi).** L'Unità ordinante ha facoltà di cancellare l'ordine dandone comunicazione scritta al fornitore.

Art. 4 Servizi minimi richiesti per la fornitura

1. I servizi sotto elencati sono parte integrante della fornitura e pertanto **il fornitore è obbligato a garantirli.**

- Invio degli ordini in formato elettronico e in modalità telematica: di norma gli ordini saranno effettuati con inserimento on line sul gestionale del fornitore oppure con trasmissione via EDI, se questa modalità è resa disponibile dal fornitore;
- Possibilità per il fornitore di gestire più codici cliente per profilare le diverse Biblioteche/Unità ordinanti dell'Ente e/o di gestire una pluralità di indirizzi di consegna a fronte di un solo codice cliente assegnato all'Unità ordinante.
- Accesso ad un database bibliografico-commerciale e amministrativo, eventualmente personalizzabile, contenente informazioni bibliografiche ed editoriali tra le quali anche il prezzo di listino;
- Consegna di quanto ordinato fatta **al piano** della biblioteca ordinante, direttamente dal fornitore o tramite corriere (non ammesse spedizioni postali);
- Tempi di evasione pari a 30 (trenta) giorni, consecutivi, dalla data di ricevimento dell'ordine. L'eventuale impossibilità di evadere l'ordine deve essere comunicata al più presto alla biblioteca ordinante e comunque non oltre i 7 (sette) giorni successivi;
- Consegna dei libri fatta in pacchi corredati da bolla di accompagnamento (DDT) relativa al materiale contenuto. La bolla dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, tutti gli elementi utili a verificare la correttezza della fornitura e in particolare: numero d'ordine, titolo e altri elementi bibliografici utili ad individuare la pubblicazione; e, per ogni titolo: prezzo di listino; prezzo al netto dello sconto, IVA, se dovuta;
- Fattura di quanto consegnato da emettere secondo le previsioni di legge (in particolare fattura elettronica) **per singola biblioteca/unità ordinante, in forma cumulativa posticipata**, all'ultimo giorno lavorativo del mese di consegna dei volumi/prodotti, ovvero al primo giorno lavorativo del mese successivo.

Art. 5 Corrispettivi

1. I corrispettivi che verranno pagati sono pari **al prezzo di copertina o, in mancanza, al prezzo di catalogo editoriale**, espresso in Euro, ridotto della percentuale di sconto offerto. Si intende che questi corrispettivi compensano per intero tutti gli oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione della fornitura (ivi comprese eventuali spese di spedizione).

Art. 6 Modalità di Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- **offerta tecnico qualitativa massimo punti 70;**
- **offerta economica massimo punti 30.**

2. Per i criteri di aggiudicazione e le specifiche di calcolo del punteggio per l'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica più offerta economica) si rinvia a quanto disposto dall'art. 18 "Criterio di aggiudicazione" del Disciplinare della presente procedura.

Art. 7 Stipula del contratto

1. Il Contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante.

2. Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta per la stipula entro il termine fissato o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, l'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e potrà aggiudicare il servizio al secondo classificato che risulti idoneo. Il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni proposte in sede di gara dal secondo classificato.

3. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese relative alla stipula nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

4. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il presente Capitolato, che funge anche da Schema di contratto, e l'allegata documentazione;
- l'Offerta Economica presentata in gara dal Contraente;
- l'Offerta Tecnica presentata in gara dal Contraente;
- Polizza fideiussoria costituita a garanzia definitiva dell'esecuzione del contratto

Si intendono inoltre richiamate tutte le norme vigenti in tema di contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 8 Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni, avverrà con cadenza mensile (**fatturazione posticipata mensile** di cui all'art. 4), tramite fatturazione in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Contraente dovrà emettere regolari fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, ed esse dovranno:

- Essere intestate a: Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) - Università di Padova - via Anghinoni, 3 - 35121 Padova. CF 80006480281, P.IVA 00742430283. Codice Univoco d'Ufficio (o codice IPA) SBIXRD;

- Essere **distinte per biblioteca/unità ordinate** e riportare l'indicazione della biblioteca/unità ordinante e/o del numero di ordine *Aleph* comunicato dalla biblioteca stessa;
- Riportare il codice CIG sopra indicato.
- Riportare le relative modalità di pagamento ed essere comprensiva di Codice IBAN. In particolare il prestatore dovrà rispettare le norme in materia di fatturazione elettronica.

3. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f." (data ricevimento fattura), con mandato di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

Nel caso in cui emergano eccezioni sul servizio e sulla relativa fattura, sarà sospeso il termine previsto dal precedente punto 1 per il pagamento delle fatture. Detto termine ricomincerà a decorrere dall'approvazione da parte dell'Ente

4. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

L'Università degli Studi di Padova provvederà al pagamento del fornitore al netto di IVA, procedendo successivamente al versamento dell'imposta esposta in fattura all'erario in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17- ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i..

Nella fattura dovrà essere indicato il seguente codice univoco di ufficio: **SBIXRD**.

5. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e della modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il contraente ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

Art. 9 Garanzia provvisoria e definitiva

1. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, denominata "garanzia provvisoria", operante a garanzia dell'affidabilità dell'offerta. Per la costituzione della garanzia provvisoria si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara, art. 10.

2. In caso di aggiudicazione è prevista la prestazione di una cauzione definitiva, denominata "garanzia definitiva", stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

3. Per il rinvio disposto dall'art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate all'art. 93, comma 7 del Codice.

4. Per fruire di tale beneficio l'appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.

5. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

6. La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la "garanzia provvisoria" nel Disciplinare di Gara.

7. La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni. Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

8. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

9. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

10. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

11. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

13. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

14. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Il contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

2. Il contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7381834220.

4. Il Contraente, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 - ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta inteso, comunque, che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Il contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

5. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, ogniqualvolta l'Ente ne faccia richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 (zerocinquanta)%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

6. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detrando il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, l'Ente provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

8. In ogni caso, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invito al contraente inadempiente, senza che quest'ultimo abbia pagato le retribuzioni dovute al proprio personale dipendente o del subappaltatore, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 21 del presente Capitolato.

Art. 12 - Obbligazioni specifiche del contraente

1. Il contraente, in particolare, si impegna, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, a:

a) erogare la fornitura e i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato e ai livelli di prestazioni risultanti dalla Offerta tecnica presentata in gara. Il contraente non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato ed i livelli di prestazioni risultanti dalla Offerta tecnica presentata in gara, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l'Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Nell'esecuzione della fornitura il contraente è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

Art. 13 – Esecuzione, coordinamento e controllo dell'appalto

1. Per la corretta esecuzione dell'appalto, l'Ente nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che, di norma, salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal DEC il quale avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi indicati nel contratto e, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico e onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del contraente) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'Ente all'atto della sottoscrizione del contratto.

5. Il Responsabile del servizio per conto del contraente provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito nel contratto e sarà il naturale corrispondente del DEC per conto dell'Ente.

6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del contraente, in sostituzione del precedente, deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 14 - Sospensione delle prestazioni

1. L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 15 – Responsabilità civile

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 16 - Varianti

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell'ammontare complessivo previsto dall'appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.

2. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. E' fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell'Ente. In caso di recesso, l'appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell'appalto fino all'individuazione, da parte dell'Ente, del nuovo contraente.

3. Qualora si rendano necessari eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell'Ente, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Ente in sede di fatturazione.

5. L'appaltatore comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente.

6. È fatta salva, comunque, l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 Prescrizioni relative al subappalto

1. Resta inteso che, qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

2. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'appaltatore si impegna a depositare presso l'Ente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Per il contratto di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 7 del citato decreto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Ente procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta

richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 9 del Disciplinare di Gara.

7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Ente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

10. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del citato decreto, l'appaltatore comunica all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

Art. 18 - Divieto di cessione del credito e del contratto

1. L'appaltatore non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell'appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di inosservanza da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 - Fallimento dell'appaltatore

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa "mandataria" l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della predetta causa, che sia designata "mandataria" o di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa "mandante", l'impresa mandataria, qualora non indichi un'altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

3. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 - Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 21 - Penali

1. La fornitura dei beni richiesti e le prestazioni dei servizi connessi devono essere conformi ed eseguite in modo corretto e soddisfacente. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta al Contraente che è tenuto ad approvare i correttivi del caso e a rifondere l'Ente dei danni da questo subiti.

2. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione della fornitura o di violazioni alle disposizioni del presente capitolato e dei documenti di gara, verrà applicata una penale da € 100,00 (cento/00) a € 15.000,00 (quindicimila/00) secondo quanto specificato nell'elenco sotto riportato, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

3. In particolare, oltre alle ipotesi specificamente previste nel presente capitolato, nella documentazione di gara e nel relativo contratto, l'ente si riserva di applicare le penalità, anche cumulativamente, nei seguenti casi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- euro 100,00 in caso di reiterata emissione di bolle di consegna/DDT ovvero fatture non conformi a quanto richiesto (NB per "reiterata emissione" si intende il ripetersi dell'emissione di più bolle o fatture prive di uno o più degli elementi fondamentali indicati dall'Ente dopo che questa mancanza sia stata segnalata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dopo che sia stato concesso un tempo congruo per l'adeguamento di detti documenti);

- euro 5.000,00 nel caso in cui per oltre il 30% degli ordini evasi in un anno si verifichi, senza giustificato motivo, la consegna del materiale oltre i 30 giorni previsti (NB i tempi di consegna dovranno essere oggettivamente rilevati attraverso report prodotti dal sistema gestionale del fornitore o, in mancanza attraverso report prodotti dalla stazione appaltante e riscontrabili dal fornitore);

- euro 15.000,00 nel caso in cui oltre il 30% dei materiali ordinati in un anno non venga consegnato, senza giustificato motivo e senza tempestiva comunicazione (NB gli ordini non evasi dovranno essere oggettivamente rilevati attraverso report prodotti dal sistema gestionale del fornitore o, in mancanza attraverso report prodotti dalla stazione appaltante e riscontrabili dal fornitore).

4. L'applicazione di penali non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.
5. Il DEC contesterà l'inadempienza al Contraente a mezzo di comunicazione scritta, tramite PEC al domicilio dello stesso, in cui sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Ente, in caso di mancata risposta o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la suddetta penale.
In generale, qualora si verificassero da parte dell' Appaltatore altre tipologie di inadempimenti, l'Ente si riserva la facoltà di applicare una penale per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.
6. Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento o, in mancanza, escutendo la garanzia cauzionale prestata.
7. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale netto del contratto. Superato il 10% dell'importo il contratto è risolto di diritto.
8. In caso ogni l'Ente si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi inadempimenti segnalati per iscritto dall'Ente, fatto salvo eventuale risarcimento del danno.

Art. 22 – Obblighi di riservatezza e privacy

1. L'appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione dell'appalto, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore si impegna in modo che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l'appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non deve divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio. L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo in capo all'appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente
6. Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 23 - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC al contraente, nei seguenti casi:
 - a) n. 3 gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
 - c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dei servizi per un tempo, anche non consecutivo, di 3 (tre) giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Ente;
 - d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
 - e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
 - f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - g) mancato rispetto di una delle clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 16/09/2015 n. prot. 369474, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disponibile sul sito: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
 - h) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - i) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, igiene, previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - l) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
 - m) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.

2. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del contraente. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno del contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La risoluzione del contratto non esime il contraente dal risarcimento dei danni subiti dall'Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

4. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

5. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

6. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 24 – Recesso ex art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della L. 488/1999. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;

b. di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip avente ad oggetto i servizi in oggetto.

In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 Spese contrattuali

1. Le spese per la pubblicazione dell'Avviso di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, sono a carico dell'appaltatore e sono rimborsate entro giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Ente presso la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Sede di Padova (PD), Cod. IBAN: IT64F062251218610000046568, con la seguente causale: "Rimborso spese giornali – Gara europea a procedura aperta per la fornitura di monografie italiane alle biblioteche dell'Università di Padova. Codice C.I.G. 7127654626".

2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 26 – Codice di comportamento

1. Il contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D Lgs. 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 27 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo

ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 28 - Controversie

1. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione dei servizi stessi.
2. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
3. Rimane, comunque, stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 29 Normativa applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.